

REGIONE VENETO – ULSS 20 VERONA

Coordinamento consultori

FAMIGLIA, MINORI, SOGGETTI DEBOLI

AGGIORNAMENTI 2016

Modulo 2 di 2

- » **Esercizio dei diritti da parte dei minori**
- » **Il c.d. «trust» e «il dopo di noi»**
- » **L'affidamento di minori dopo la legge 19.10.2015 n. 173**
- » **Delitti contro l'assistenza familiare**

Avv. Ernesto Mancini
ernesto.mancini@hotmail.it
Verona, 28 aprile 2016

Indice delle slide

1) L'esercizio diretto, cioè senza rappresentanza o tutela, da parte dei minori di alcuni diritti – limiti e condizioni. - problematiche in tema di minori dai 14 ai 18 anni , diritti al consenso al trattamento sanitario, riconoscimento di filiazione, minori – maternità e i.v.g. , privacy, imputabilità e responsabilità penale - minori vittime di reato (violenza ed atti sessuali contro i minori)

(slide da 3 a 34)

1.a concetti introduttivi, imputabilità – responsabilità penale e responsabilità civile (4-14)

1.b minori e diritto di essere ascoltati, minori e trattamenti sanitari, (tossicodipendenze, maternità e i.v.g., consenso), minori e riconoscimento della filiazione, minori e privacy (15-28)

1.c violenza ed atti sessuali verso il minore, (regime delle pene a seconda delle circostanze (29-34)

2) «il trust» e «il dopo di noi»

disegno di legge approvato dalla camera dei deputati il 4 febbraio 2016, in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge. disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. (slide da 35 a 62)

3) affidamento (ex lege 4 maggio 1983, n. 184, con le modifiche di cui alla legge 19.10.2015 n.173. (diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare) . (slide da 63 a 70)

4) dei delitti contro l'assistenza familiare (slide da 71 a 106)

L'esercizio diretto, cioè senza rappresentanza o tutela, da parte dei minori di alcuni diritti – limiti e condizioni.

Problematiche in tema di minori dai 14 ai 18 anni , diritti al consenso al trattamento sanitario, riconoscimento di filiazione, minori – maternità e i.v.g. , privacy, imputabilità e responsabilità penale .

Minori vittime di reato (violenza ed atti sessuali contro i minori)

CONCETTI INTRODUTTIVI

- **CONCETTI INTRODUTTIVI**

- **Capacità giuridica:**

- è l' idoneità del soggetto ad essere **titolare** di diritti e di doveri.
- Si acquista con la nascita della persona . Non necessita della maggiore età.
- **Esempio:** diritto di proprietà, doveri fiscali, diritto al risarcimento del danno, diritti civili (studio, salute)

- **Capacità di agire:**

- è l' idoneità del soggetto a **compiere atti giuridici**.
- **Esempio:** stipulare un contratto: acquistare o vendere un immobile, ecc.
- Si acquista con il compimento della **maggiore età**

- **Il minore emancipato :**

- È il sedicenne che sia autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio .
- L'emancipazione comporta l'acquisto della capacità di agire **limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione**.
- Per gli atti di **straordinaria amministrazione** , deve essere invece autorizzato dal Giudice Tutelare ed assistito da un curatore.

- **RAPPRESENTANZA LEGALE**

- Ai genitori del minore o al tutore in mancanza di essi spetta la rappresentanza del minore

- **Ordinaria amministrazione**

- essi amministrano i beni di cui il minore sia proprietario (per averli, per esempio, ricevuti in eredità o in donazione),
- compiono, in suo nome, gli atti giuridici mediante i quali il minore acquista diritti od assume doveri (es.: danno in locazione i suoi beni, esigono i suoi crediti, ecc.) .

- **Straordinaria amministrazione**

- Sono tali quegli atti che incidono particolarmente sulla gestione del patrimonio del minore.
- I genitori possono compiere gli **atti di straordinaria amministrazione** (come alienare i beni del minore, o accettare o rinunciare eredità, contrarre mutui, ecc.) **solo per necessità od utilità evidente del minore e previa autorizzazione del giudice tutelare**

- **IL GIUDICE TUTELARE**

- Art. 344 cc : Presso ogni tribunale il Giudice Tutelare soppntende alle tutele ed alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
- Il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

- **TRIBUNALE PER I MINORENNI**
- **Competenze (tratto da Ass. italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia)**
- **Competenza in materia penale**
- il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età,
- **Competenza in materia civile**
- La competenza del T.M. in materia civile non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (v. ad es. Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (l'art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).

- **Segue competenze in materia civile**
- Il Tribunale può
- porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per **sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile)**.
- Può, inoltre, **allontanare il minore dalla casa familiare** (artt. 330,333 e 336 codice civile) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83).
- Nei casi più gravi, **può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli** (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, **dichiararne lo stato di adottabilità** e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia, disponendo l'interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

- Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni **16 a contrarre matrimonio** (art. 84 C.C.) e autorizza la continuazione dell'esercizio dell'impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C.C.). Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell'art. 317 bis C.C. circa l'emanazione dei provvedimenti "più idonei" ad assicurare agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
- Il T.M. decide anche **sull'idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti** e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione.
- Sceglie inoltre le coppie per l'adozione di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l'adozione, sia internazionale, che nazionale.
- **Competenza in materia amministrativa**
- Il T.M. ha anche una competenza amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

- **Interdizione giudiziale** :
- Art. 414cc: il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende **incapaci** di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è **necessario per assicurare la loro adeguata protezione**.
- **In conseguenza**: totale incapacità di agire – non può compiere alcun atto – vi è la **rappresentanza legale** del tutore – vale sia per gli atti di **ordinaria che di straordinaria amministrazione** – riguarda persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai loro interessi. Gli interdetti sono rappresentati da un **tutore**
- **Inabilitazione**
- Art. 415cc -: il maggiore di età infermo di mente , lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione , **può** essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per **abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti** , espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici
- **Inabilitazione**: gli inabilitati hanno una parziale capacità di agire nel senso che possono compiere tutti gli atti di **ordinaria amministrazione**. Per quelli di **straordinaria amministrazione** devono essere **assistiti** da un **curatore** nominato dal Giudice Tutelare.

IMPUTABILITA' – RESPONSABILITA' PENALE E RESPONSABILITA' CIVILE

- **IMPUTABILITA' – RESPONSABILITA' PENALE**
- **Articolo 97 codice penale . Minore degli anni quattordici.**
- Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
- **Articolo 98 codice penale Minore degli anni diciotto.**
- È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
- omissis

- **RESPONSABILITA' CIVILE**

- **Capacità di agire:**

- è l'idoneità del soggetto a **compiere atti giuridici**.
- **Esempio:** stipulare un contratto: acquistare o vendere un immobile, ecc.
- Si acquista con il compimento della **maggiore età**
- **La responsabilità civile è direttamente collegata alla capacità di agire**

- **Articolo 2048 codice civile (genitori, tutori, precettori)**

- **Il padre e la madre, o il tutore**, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
- **I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte** sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Le persone indicate dai commi precedenti **sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.**

- **MINORI E DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI**
- **MINORI E TRATTAMENTI SANITARI**
(Tossicodipendenze, maternità e ivg,
consenso)
- **MINORI E RICONOSCIMENTO DELLA
FILIAZIONE**
- **MINORI E PRIVACY**

- **ARTICOLO N.315 BIS CC DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO (1).**
- **DIRITTI**
- [I]. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- [II]. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- **[III]. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.**
- **DOVERI**
- [IV]. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedente recitava: «Doveri del figlio verso i genitori - [I] Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

- **DPR 9 OTTOBRE 1990, N. 309 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA**
- **ARTICOLO N.120 TERAPIA VOLONTARIA E ANONIMATO.**
- 1. **Chiunque** fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata di essere sottoposto ad **accertamenti diagnostici** e di eseguire un **programma terapeutico e socio-riabilitativo** .
- 2. Qualora si tratti di **persona minore di età** o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento **può** essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
- 3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare **dell'anonimato** nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente (2).
- Omissis
- *Soltanto nel caso in cui il medico accerti l'incapacità dell'interessato di comprendere il significato dell'accertamento o del trattamento da praticare, nonché le possibili conseguenze, l'intervento richiede necessariamente il consenso dei genitori la cui volontà, comunque, non prevale su quella del minore,*

- **LEGGE 194/1978 Procreazione responsabile e interruzione della gravidanza**
- **ART. 2**
- omissis
- La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è **consentita anche ai minori.**
- **Ancora legge 194/78 ARTICOLO N.12 IVG DELLA MINORENNE**
- La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
- **DONNA MINORENNE E ASSENSO DEI GENITORI**
- Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela.

- **CASI PARTICOLARI:**
- **PRIMI NOVANTA GIORNI - DISSENSO E CASI PARTICOLARI – RELAZIONE – GIUDICE TUTELARE**
- **Primi novanta giorni**
- Tuttavia, nei primi novanta giorni,
- **Consultazione non opportuna**
- quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi,
- **Doveri della struttura o del medico di fiducia - relazione**
- il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 (vedi slide successiva) e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, **al giudice tutelare** del luogo in cui esso opera.

- **Giudice tutelare**
- Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, **può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.**
- **Grave pericolo per la salute della minore**
- Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e **senza adire il giudice tutelare**, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. **Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.**
- **DOPO I PRIMI NOVANTA GIORNI - IVG DELLA MINORE**
- Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

- **Art 5 richiamato dalle slide precedenti**
- **Compiti del Consultorio**
- Art. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, **le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.**
- **Compiti del medico di fiducia**
- Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi **compie gli accertamenti sanitari** necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; **valuta** con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, **le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza**; la informa sui **diritti a lei spettanti** e sugli **interventi di carattere sociale** cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

- **Segue art. 5 dalla slide precedente**
- **Urgenza dell'intervento**
- Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere **urgente l'intervento**, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
- **Non urgenza – invito a soprassedere – i.v.g.**
- Se non viene riscontrato il caso di urgenza, **al termine dell'incontro** il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'art. 4 , **le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.** Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

- **MINORI , RICONOSCIMENTO E ASSENSO**
- **ARTICOLO N.250 CC – MINORI E RICONOSCIMENTO**
- [I]. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente
- [II]. Il riconoscimento del figlio **che ha compiuto i quattordici anni** non produce effetto senza il suo **assenso**.
- [III]. Il riconoscimento del figlio **che non ha compiuto i quattordici anni** non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
- Omissis
- [V]. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio .
- **ARTICOLO N.251 AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO .**
- omissis
- [II]. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

- **TRATTAMENTI SANITARI E MINORI**

- **Articolo 32 Costituzione**

- La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- **Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.**

- **CODICE DEONTOLOGIA MEDICA 2014**

- **TITOLO IV**

- **INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. CONSENSO E DISSENSO**

- **Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita**

- Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
- omissis
- **Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.**

- **Art. 35 Consenso e dissenso informato**

- L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.
- Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.
- Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica.
- **Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.**

- **Omissis**

- **Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale**

- **Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.**
- **Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.**

- **DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 – LEGGE PRIVACY**

- **ARTICOLO N.50 (Notizie o immagini relative a minori)**

- 1. Il divieto di cui **all'articolo 13** del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

- ARTICOLO N.13 DPR 448/1988 Divieto di pubblicazione e di divulgazione (1).
- 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
- 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
- (1) A norma dell'articolo 50 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il divieto di cui al presente articolo si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

- **Art. 52 legge privacy 196/2003**
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle **persone offese da atti di violenza sessuale**, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è **tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori,**
- **Garante privacy – deontologia giornalisti e minori – provvedimento 29.7.1998 u ARTICOLO N.7 (Tutela del minore)**
- Art. 71. Al fine di tutelarne la personalità, **il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.**
- 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
- 3. **Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;** qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla 'Carta di Treviso.

• **GIORNALISMO E MINORI NELLA CARTA DI TREVISO (1990.....2012)**

- La Carta di Treviso ha fissato alcune norme vincolanti di autoregolamentazione per i giornalisti italiani e, in senso lato, per tutti gli operatori di informazione:
- I giornalisti sono tenuti ad osservare la normativa penale, civile ed amministrativa che regola la corretta informazione in materia di minori;
- I giornalisti sono tenuti a garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca giudiziaria e in fatti di cronaca potenzialmente lesivi della sua personalità;
- I giornalisti devono evitare di pubblicare qualsiasi elemento che possa portare ad identificare un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, sia esso un dato (generalità dei genitori, indirizzo di casa, scuola, ecc.) sia esso una fotografia o un filmato. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia e abusi di ogni genere;
- Nei casi di separazione dei genitori con figli minorenni, di adozioni o di affidamento, il giornalista è tenuto a non enfatizzare o spettacolarizzare la rappresentazione dei fatti; inoltre deve garantire anche in questi casi l'anonimato dei minori coinvolti;
- Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psicologico, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
- Nei casi di minori malati, svantaggiati o in difficoltà, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e nella narrazione delle vicende, allo scopo di non scivolare nel sensazionalismo e/o nel pietismo, che potrebbero divenire sfruttamento della persona;
- Tutte le precauzioni finora elencate vanno applicate anche al giornalismo online, multimediale e ad altre forme di attività giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici;
- Tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

- **Violenza ed atti sessuali verso il minore
(regime delle pene a seconda dell'età del minore)**

- **MINORE ETA' E VIOLENZA SESSUALE**
- **ARTICOLO N.609 BIS VIOLENZA SESSUALE.**
- **[I]. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni**
- **[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:**
 - **1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ;**
 - **2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ;**
- **[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.**
- **ARTICOLO N.609 TER CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.**
- **[I]. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi :**
 - **1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli **anni quattordici**;**
 - **omissis;**
 - **5) nei confronti di persona che non ha compiuto **gli anni diciotto** della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore ;**
 - **omissis**
 - **5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva **al minore**, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.**
- **[II]. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli **anni dieci** [604, 609-septies 4 n. 1, 734-bis].**

- **ARTICOLO N.609 QUATER - ATTI SESSUALI CON MINORENNE**

- [I]. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 - 1) non ha compiuto gli anni **quattordici**
 - 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, **il minore** è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza .
- [II]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha **compiuto gli anni sedici**, è punito con la reclusione da tre a sei anni .
- [III]. **Non è punibile il minorenne** che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
- [IV]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [V]. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto **gli anni dieci**

- **ARTICOLO N.609 QUINQUIES CORRUZIONE DI MINORENNE .**
- **[I]. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [604, 734-bis].**
- **[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.**
- **[III]. La pena è aumentata**
 - a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 - b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
 - c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (2).
- **[IV]. La pena è aumentata fino alla metà** quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

- **ARTICOLO N.609 nonies -Pene accessorie ed altri effetti penali.**
- [I]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
 - 1) **la perdita della responsabilità genitoriale**, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
 - 2) **l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;**
 - 3) **la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa ;**
 - 4) **l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque** in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 - 5) **la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.**

- [II]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, **comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (3).**
- [III]. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies, e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, **l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali::**
 - 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 - 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 - 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti (4).
- [IV]. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni (4).

- **«IL TRUST» E «IL DOPO DI NOI»**
- **DISEGNO DI LEGGE** approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016, in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge
- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE.**
- **Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini. come risultante dagli emendamenti approvati**

TRUST : POSSIBILI TRADUZIONI

- accordo finanziario
- - affidamento
- - affidarsi
- - cartello
- - confidare
- - confidare in
- - confidenza
- - consorzio
- - credere in
- - credito
- - cura
- - far credito
- - fidanza
- - fidare
- - fiducia
- - monopolio
- - obbligo
- - responsabilità
- - speranza
- - sperare

- **LEGGE 16 OTTOBRE 1989, N. 364: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUSTS E SUL LORO RICONOSCIMENTO, ADOTTATA DA L'AJA IL 1° LUGLIO 1985.**

DEFINIZIONE LEGALE DEL TRUST

- Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, **il costituente** - con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un **trustee** nell'interesse di un **beneficiario** o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trusteeomissis
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. omissis

- **SCOPO DEL DISEGNO DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO ITALIANO**
- **1. La presente legge,**
- **in attuazione dei principi stabiliti**
- dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18,
- **è volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.**

- **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

- **ARTICOLO N.2 COST.**

- [I] La Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede **l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**

- **ARTICOLO N.30 COST.**

- [I] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- [II] **Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**
- [III] omissis
- [IV] omissis

- **ARTICOLO N.32 COST.**

- [I] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- [II] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

- **ARTICOLO N.38 COST.**

- [I] Ogni cittadino **inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere** ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- [II] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- [III] **Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.**
- [IV] **Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.**
- [V] L'assistenza privata è libera.

- **CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA**

- **Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila**

- **Articolo 24 Diritti del bambino**

- 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
- Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

- **Articolo 26 Inserimento dei disabili**

- **L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.**

- **CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, FATTA A NEW YORK IL 13 DICEMBRE 2006 E RATIFICATA DALL'ITALIA CON LA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18,**
- **Articolo 3 - Principi generali della Convenzione**
- "Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l'accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".

- **Articolo 19 - Vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella collettività**
- [...] "Le persone con disabilità abbiano
- la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere;
- accesso ad una varietà di servizi di sostegno domiciliari, residenziali e di altro tipo, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere ed essere incluse nella società e impedire che siano isolate o segregate dalla collettività;
- i servizi e le strutture destinati alla popolazione generale siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni".

• **OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE SUL TRUST**

- 2. La presente legge disciplina misure di **assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave** non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.....**prive di sostegno familiare** in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

- **ARTICOLO N.3 legge 104/92 Soggetti aventi diritto**

- 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2) .
- 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- **3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.**
- Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici .
- omissis

- Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, **e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.**



- ARTICOLO N.14 legge 328/2000
- Progetti individuali per le persone disabili.
- 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
- 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, **oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.**
- 3. omissis

- **ANCORA SULLO SCOPO DELLA LEGGE**
- Le misure di assistenza, cura e protezione sono assicurate anche **in vista del venir meno del sostegno familiare** realizzando la **progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.**
- **Amministratore di sostegno**
- **Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno**, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario.
- **Erogazioni e Trust**
- 3. La presente legge è volta, altresì, ad **agevolare erogazioni** di soggetti privati e la costituzione di **trust** in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

- **Art 2. (Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio)**
- 1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, **sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1** della presente legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.
- 2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1**, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

- **Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)**
- **Istituzione del fondo**
- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato "Fondo"**. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 9.
- **Accesso al fondo**
- 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è **subordinato alla sussistenza di requisiti** da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
- **Competenze delle Regioni**
- 3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

- **Art. 4 (Finalità del Fondo)**

- 1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:
 - a) **attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità** in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
 - b) realizzare interventi di permanenza temporanea in una **soluzione abitativa extrafamiliare** per far fronte ad eventuali emergenze;

- c) realizzare **interventi innovativi di residenzialità** per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), **programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze** per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

- 2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, **possono partecipare** le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.
- Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il **coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza** delle persone con disabilità.

- **Art. 5**
- **(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)**
- 1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» sono inserite le seguenti:
 - «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi **per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**».
- 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 6. (ISTITUZIONE DI TRUST A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE).

Esenzioni fiscali

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di **trust**, all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

Condizione per le esenzioni fiscali

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo **sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.**

- **ALTRE CONDIZIONI ESSENZIALI PER IL TRUST**
- 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
 - **Atto pubblico**
 - a) l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
 - **Contenuto dell'atto pubblico**
 - b) l'atto istitutivo
 - identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;.....
 - descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;
 - indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

- **Obblighi del trustee**
- c) l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
- **Beneficiari con disabilità grave**
- d) gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;
- **Beni conferiti e destinazione**
- e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- **Soggetto preposto al controllo**
- f) l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust a carico del trustee;
- **Termine finale**
- g) l'atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
- **Destinazione patrimonio residuo**
- h) l'atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

Tassa fissa di registro

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Imposta di bollo

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Riduzioni, franchigie o esenzioni IMU

6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Erogazioni liberali e donazioni

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

Decorrenze delle agevolazioni

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Modalità di attuazione

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Minori entrate per lo Stato

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

ART. 7. (CAMPAGNE INFORMATIVE).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico** previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed **agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.**

Art. 8

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a **90 milioni** di euro per l'anno 2016, a **38,3** milioni di euro per l'anno 2017 e a **56,1** milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- **Autorità: Tribunale Bologna**
- **Data: 11/05/2009**
- **Classificazioni: TRUST, ATTI DI DESTINAZIONE E CONTRATTI FIDUCIARI - Trust - - in genere**
- **Può essere autorizzato il conferimento di beni ereditari in trust, unico strumento adeguato per proteggere il beneficiario di amministrazione di sostegno (e il suo patrimonio) senza ridurne ulteriormente la capacità di agire (evita l'adozione di misure ablativo più gravi quali l'interdizione, che risulterebbe troppo sbilanciata a favore della tutela del patrimonio e penalizzante per la persona del beneficiario, del quale occorre considerare i bisogni e le aspirazioni).**

- **Autorità: Tribunale Modena Data: 11/12/2008**
- **Fonti:** Diritto di Famiglia e delle Persone (II) 2009, 3, 1256 (s.m.) (nota di: Nardi)
- **Classificazioni:** MANDATO E RAPPRESENTANZA - Mandato -
- trust
- **È opportuna e legittima**, ex art. 2645 ter c.c., a tutela e salvaguardia dei beni mobili ed immobili, presenti e futuri di un minore soggetto a tutela e protutela, **l'istituzione, a richiesta del protutore, di un Trust** che vincoli i beni predetti al soddisfacimento delle esigenze, personali e patrimoniali, del minore predetto, qualora, anche alla luce di un motivato parere redatto da un c.t.u., il Trust sia **conveniente ed utile al minore stesso**; il provvedimento del G.t. deve prevedere il **rendiconto annuale** e deve contenere la designazione e la nomina di un **Trustee** esperto e di sicuro affidamento, affiancato da un "**Guardiano**" estraneo al gruppo familiare del minore e di pari affidamento e competenza tecnica; fermo restando che, raggiunta la maggiore età, il minore, se capace, può disporre la cessazione del Trust.

- **Autorità: Tribunale Genova 14/03/2006**
- **Amministrazione di sostegno - Disabile beneficiario - Trust - Istituzione di trust.**
- L'amministratore di sostegno può essere autorizzato dal Giudice Tutelare all'istituzione di un trust nell'interesse dello stesso beneficiario della procedura e del di lui figlio, anch'egli soggetto disabile.

AFFIDAMENTO

ex lege 4 maggio 1983, n. 184, con le modifiche di cui alla legge 19.10.2015 n.173.

(diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare).

- **DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE**
- **ARTICOLO N.2**
- **Presupposti**
- 1. Il minore temporaneamente **privo di un ambiente familiare idoneo**, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è **affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.**
- **Alternative**
- 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito **l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato**, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
- **Necessità e urgenza**
- 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- 4. omissis

- **ARTICOLO N.3**
- **Poteri tutelari**
- **1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.**
- **Istanza di nomina del tutore**
- **2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.**
- **3. omissis**
- **(1) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 28 marzo 2001, n. 149 e, successivamente, modificato dall'articolo 100, comma 1, lettera b), del Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall' articolo 108, comma 1, del citato decreto.**

- **ARTICOLO N.4**
- **Provvedimento dei Servizi Sociali .- consenso**
- 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo **consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore** che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
- **Giudice tutelare, Tribunale per i Minorenni – Esecutività del provvedimento**
- Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore **rende esecutivo** il provvedimento con decreto.
- 2. **Ove manchi l'assenso** dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

- **Contenuti del provvedimento di affido**
- 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le **motivazioni** di esso,
- nonché i **tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario**,
- e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono **mantenere i rapporti con il minore**.
- Deve altresì essere indicato
- **il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni**, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, **deve riferire senza indugio** al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, **ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza**.
- 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato **il periodo di presumibile durata dell'affidamento** che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

- **Cessazione dell'affidamento**
- 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, **quando sia venuta meno la situazione di difficoltà** temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
- **Richiesta di adozione da parte della famiglia affidataria**
- 5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria (2). Legge 173/2015
- **Tutela della continuità delle relazioni**
- 5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento (3). Legge 173/2015
- **Valutazione dei Servizi Sociali – Ascolto del minore**
- 5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle **valutazioni documentate dei servizi sociali**, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento (4). Legge 173/2015⁶⁸

- **Giudice Tutelare e Tribunale dei Minori**

- 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato (1).
- (1) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149 e successivamente modificato dall'articolo 100, comma 1, lettera c), del Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall' articolo 108, comma 1, del citato decreto. Nel testo in vigore fino al 6 febbraio 2014 le parole "responsabilità genitoriale" erano "potestà".
- (2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 19 ottobre 2015, n. 173.
- (3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 19 ottobre 2015, n. 173.
- (4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 19 ottobre 2015, n. 173.

- **ARTICOLO N.5 (1)**

- **Compiti e responsabilità dell'affidatario**

- 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo **mantenimento e alla sua educazione e istruzione**, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso **l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie**. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria **devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato** ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore (2).

- **Compiti e responsabilità del Servizio Sociale**

- 2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, **svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee**, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
- omissis

- **DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE**

- **ARTICOLO N.570 CP VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE.**

- [I]. **Chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (1) o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.**
- [II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 - **1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] (2) o del coniuge;**
 - **2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] (3) [146, 150, 151 c.c.].**
- [III]. **Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).**
- [IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
 - *1) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.*
 - *(2) Il riferimento al pupillo deve intendersi superato a seguito della soppressione dell'istituto della tutela legale: v. sub art. 564.*
 - *(3) Dopo le innovazioni apportate dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, che non fa più menzione della separazione per colpa, v. artt. 1512 e 1561-3 c.c., ove è configurata l'eventualità di una separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi.*
 - *(4) Comma inserito dall'art. 90 l. 24 novembre 1981, n. 689.*
 - *competenza: Trib. Monocratico,arresto: non consentito,fermo: non consentito,custodia cautelare in carcere: non consentita,altre misure cautelari personali: v. art. 282-bis, comma 6, e 384-bis c.p.p.*
 - *procedibilità: a querela di parte, salvo nei casi previsti dal comma 3*

- **CASO N. 1**

- Tizio non ha versato a Sempronia le ultime tre mensilità dovute dell'assegno stabilito dal giudice . Sempronia lo denuncia per il reato di cui all'art. 570 c.p.. Si giunge al processo.
- Tizio sarò condannato per violazione di tale norma o sarà assolto ? (motivare la decisione).

- **Autorità: Ufficio Indagini preliminari Bari, 09/04/2015**

- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare il reato non è integrato dal semplice omesso versamento dell'assegno stabilito dal giudice civile se riguarda solo alcune mensilità poiché il reato previsto dall'art. 570 c.p. non tutela le riserve finanziarie liquide di ciascuno degli aventi diritto ma gli alimenti e le risorse necessarie al sostentamento. (Nel caso di specie, l'imputato non aveva versato soltanto le ultime tre mensilità).

- **CASO N. 2**

- Tizio , formalmente disoccupato e invalido civile, aveva sempre lavorato presso il negozio di mobili del fratello, ricevendone un congruo reddito, tanto da poter aiutare economicamente il padre che versava in pessime condizioni e, tuttavia, non aveva versato per lunghi periodi alla moglie ed ai figli i necessari mezzi di sussistenza.
- Viene denunciato dalla moglie per il reato di cui all'art. 570 c.p.. Egli si difende evidenziando il suo stato di disoccupato ed invalido civile nonché l'aiuto che ha dovuto dare al padre.
- Sarà assolto o condannato ? (motivare la decisione)

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 31/03/2015 n. 20133**

- Deve essere confermata la sentenza di condanna ex art. 570 c.p. nei confronti dell'imputato, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, ai figli minori e al figlio maggiorenne, non versando o versando in modo parziale e non puntuale l'assegno di mantenimento, allorchè sia emerso che l'imputato, pur essendo formalmente disoccupato e invalido civile, aveva sempre lavorato presso il negozio di mobili del fratello, ricevendone un congruo reddito, tanto da poter aiutare economicamente il padre che versava in pessime condizioni e, tuttavia, non aveva versato per lunghi periodi alla moglie ed ai figli i necessari mezzi di sussistenza.
- Archivio selezionato: Massime

- **CASO N. 3**

- Kaamil , straniero residente in Italia, proveniente da un stato asiatico nel quale l'ordinamento non ammette la parità tra uomo e donna né riconosce diritti a quest'ultima , è stato denunciato all'A.G. dalla moglie italiana per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare. Egli si difende invocando l'art. 51 del codice penale che prevede come causa di giustificazione l'aver esercitato un diritto e precisando allo scopo che tale diritto di maltrattare la moglie o altre condotte simili sono riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di provenienza.
- Kaamil, deve essere assolto o condannato ? (indicare le motivazioni)
- **Autorità: Cassazione penale sez. III, 29/01/2015 n.. 14960**
- In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica.
- Non può validamente invocarsi, neppure sotto il profilo putativo, con riferimento a condotte qualificabili come maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e violenze sessuali (art. 609 bis c.p.), la scriminante di cui all'art. 51 c.p. da parte di cittadino straniero il quale assuma la liceità di dette condotte secondo la legge ed il costume del suo Stato di provenienza.

- **CASO N.4**

- Tizio si difende dall'accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare(mancato versamento dell'assegno) sostenendo che non è provato che i figli minori si trovassero in stato di bisogno.
- Sarà condannato o assolto ? (motivare la decisione)
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI , 20/11/2014 n. 53607**
- In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI, 21/10/2014 n. 4834**
- La minore età dei figli costituisce in re ipsa una condizione di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza; tale obbligo non viene meno qualora a ciò provveda l'altro genitore o un terzo.
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI, 11/11/2014 n. 49543**
- In merito al reato di cui all'art. 570 c.p., la mera condotta omissiva non integra il reato, ma è necessaria la prova dello stato di bisogno in capo alla persona offesa. L'assenza di tale situazione deve essere provata, assieme ad una eventuale impossibilità ad adempiere, dal coniuge omissivo, mentre non risulta necessario provare lo stato di bisogno dei figli minori, la cui sussistenza è sempre presunta.

- **CASO n. 5**

- Tizio si difende dall'accusa di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza alla moglie ed al figlio minore provando che nonostante tale mancata prestazione gli aventi diritto comunque non si trovavano in stato di bisogno. Secondo Tizio non vi sarebbe reato ma al massimo un inadempimento di tipo civile.

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI, 04/11/2014 n. 47139**

- La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del c.c., integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma 1, c.p. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il reato in questione nella condotta di mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento anche se la stessa non aveva determinato lo stato di bisogno della persona avente diritto alla prestazione).

- **CASO N.6**
- Tizio versa regolarmente l'assegno stabilito dal giudice ma omette di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'abitazione familiare, privando in tal modo la moglie del contributo per il mantenimento, distratto per far fronte al pagamento dei ratei del mutuo.
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 08/05/2014 , n. 33023**
- Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il comportamento del coniuge che, pur versando le somme stabilite dal giudice civile, abbia omissso di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'abitazione, privando in tal modo la moglie del contributo per il mantenimento, distratto per far fronte al pagamento dei ratei del mutuo.
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 08/05/2014 n. 33023**
- Tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche l'alloggio familiare, sicché è responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p. anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui vivono, nella specie omettendo di contribuire al pagamento del mutuo per l'abitazione.

- **CASO N. 7**

- Tizio omette di contribuire al pagamento delle somme per spese mediche a fronte di un grave patologia del familiare non assicurate nella forma di assistenza diretta e gratuita.
- Sussiste il reato di cui all'art. 570 circa la violazione degli obblighi di assistenza familiare ?
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 08/05/2014 n. 26494**
- Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la mancata prestazione da parte del soggetto obbligato e capace di provvedervi, a fronte di grave patologia invalidante del familiare, di quei mezzi necessari per integrare le spese delle cure mediche non assicurate nella forma dell'assistenza diretta e gratuita degli enti di previdenza, nonché la mancata osservanza dell'ulteriore dovere di assicurarsi, a mezzo di costanti rapporti personali, dello effettivo stato di bisogno del predetto familiare.
- Non basta il versamento dell'assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi per far fronte alle esigenze di un figlio invalido. In questi caso, la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste ex art. 570 c.p., qualora il genitore non partecipi alle spese mediche né provveda all'assistenza quotidiana e materiale. L'obbligo di assistenza sussiste anche quando a provvedere allo stato di bisogno è l'altro coniuge con il proprio lavoro o l'aiuto di altri congiunti.

- **ARTICOLO N.571 ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA.**

- [I]. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
- [II]. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].
- procedibilità: d'ufficio

- **ARTICOLO N.572 MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI .**

- [I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
- [II]. abrogato
- [III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- procedibilità: d'ufficio

- **CASO N. 8**

- La maestra attua verso i piccoli allievi, aggressioni fisiche, usa appellativi spregiativi, sottrae loro merende consegnati ai minori dai genitori, usa argomenti che intimoriscono i minori.
- E' colpevole del reato di cui all'art. 571 abuso dei mezzi di correzione o di quello di cui all'art. 572 maltrattamenti contro familiari e conviventi ?

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI , 26/05/2015 n. 27099**

- Deve escludersi la possibilità di integrazione del reato di abuso dei mezzi di correzione, dovendosi invece ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 572 c.p., quando non ci si trovi di fronte a singole e specifiche attività di contrasto alla vivacità dei minori, bensì a comportamenti sistematici tenuti dalla maestra nei confronti dei suoi piccoli allievi (nella specie, aggressioni fisiche, uso di appellativi spregiativi, condotte di sottrazione di merende consegnati ai minori dai genitori, uso di argomenti che intimorivano i minori).

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI Data: 22/10/2014 n. 53425**

- L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito qualificando ai sensi dell'art. 572 cod. pen., e non come abuso dei mezzi di correzione, la condotta di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta, per finalità educative, da una maestra di scuola materna ai bambini a lei affidati).

- **CASO N. 8** – Percuotere un alunno che non obbedisce all'ordine di smettere di suonare il flauto configura il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571) ,maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572) violenza privata (art. 610) ovvero nessun reato ma solo una infrazione non penalmente rilevante ai doveri di maestra
- Per articoli 571 e 572 vedi slide precedenti per il 610 vedi qui di seguito:
- **ARTICOLO N.610 Violenza privata.**
- [I]. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
- [II]. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.
- procedibilità: d'ufficio
- **Autorità: Cassazione penale sez. V 16/05/2014 n. 25790**
- Relativamente a minori, il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso nel ricorso a mezzi di correzione, in sé illeciti, non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) giacché a tale condizione soltanto può ammettersi la configurazione dell' abuso punibile in maniera attenuata, rispetto ad altri e più gravi reati (**nella specie, la Corte ha sottolineato che non si comprende come potrebbe farsi rientrare nel concetto di uso di mezzi leciti di correzione o anche soltanto in quello di abuso di mezzi leciti di correzione, e non piuttosto nella ipotesi di violenza privata, la condotta consistita nel percuotere la natica di un alunno - che non ubbidiva all'ordine di smettere di suonare il flauto- con lo stesso strumento musicale, cagionandogli ecchimosi lineari sul gluteo).**

- **CASO N.9**

- L'insegnante X ha costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente". Ella sostiene che, esasperata dal comportamento dell'alunno, lo ha fatto per fini educativi.
- Ha commesso un reato ?
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 14/06/2012 n. 34492**
- Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna di un insegnante che aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente").
- ibidem
- Costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 c.p. anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (confermata la condanna nei confronti di un insegnante per il reato di abuso dei mezzi di correzione, atteso che la donna aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente").

- **CASO N. 10**

- L'insegnante. in un contesto in cui il minore pone in essere continui comportamenti scorretti, con ripetuti richiami verbali, rimasti senza esito, dà uno scappellotto al minore.
- I genitori di questi lo denunciano. C'è reato ?

Autorità: Ufficio Indagini preliminari Rovereto 30/01/2012

- Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 571 c.p., il concetto di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, implica logicamente un uso consentito degli stessi, non potendosi abusare di mezzi di per sé considerati illeciti. Pertanto l'utilizzo da parte del professore dello "scappellotto" nei confronti di un alunno, pur potendo configurare in astratto il reato "de quo", va in concreto escluso, perché il mero scappellotto ricevuto dal minore, nell'ambito del rapporto educativo con l'insegnante in un contesto in cui il minore pone in essere continui comportamenti scorretti, con ripetuti richiami verbali del professore, rimasti senza esito, necessità di allontanare il minore dall'aula per consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica, e il richiamare la sua attenzione sugli obblighi che pure gravano sui discenti, non esula dai leciti mezzi di correzione perché non può causare quel pericolo di malattia nel corpo o nella mente che condiziona la punibilità del fatto, per la sua scarsissima intensità.

- **Caso 11**
- Un solo schiaffo particolarmente violento può integrare il reato di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p. ?
- **Autorità: Cassazione penale sez. V 15/12/2009 n. 2100**
- Anche lo schiaffo isolato, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, è sufficiente a costituire reato di abuso dei mezzi di correzione. La reiterazione dei mezzi di correzione è condizione sufficiente ma non indispensabile per l'integrazione del reato, il quale può sussistere anche in assenza della stessa, ma in presenza di un unico atto espressivo dell'abuso.
- Essendo escluso che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba configurarsi ed abbia forma di reato necessariamente abituale, poiché esso può commettersi trasmodando nell'impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in un singolo gesto punitivo, che della reiterazione del gesto stesso, deve ritenersi che anche un solo schiaffo, quando sia vibrato con violenza tale da cagionare pericolo di malattia, sia sufficiente ad integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 571, comma 1, c.p.

- **Caso n. 12**
- L'intento educativo e correttivo che asseritamente sostiene l'atto di violenza nei confronti di minore si inquadra come abuso dei mezzi di correzione ovvero come maltrattamenti ?
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 23/11/2010 n. 45467**
- In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, deve escludersi che l'intento educativo e correttivo dell'agente costituisca un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. Ne consegue che l'esercizio del potere di correzione al di fuori dei casi consentiti, o con mezzi di per sè illeciti o contrari allo scopo, deve ritenersi escluso dalla predetta ipotesi di abuso e va inquadrato nell'ambito di diverse fattispecie incriminatrici. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la pronuncia di merito, ravvisando il delitto di maltrattamenti nei confronti dei bambini affidati ad un asilo).

- **CASO n. 13**
- Può sussistere il reato di maltrattamenti ove non risultino lesioni a danno della vittima del reato ?
- **Cassazione 17/09/2014 n. 43764**
- In tema di maltrattamenti, ben può esservi maltrattamento anche in assenza di lesioni, stante l'autonomia giuridica delle due figure delittuose (confermata, nella specie, la responsabilità dell'imputato risulta comprovata da plurime prove testimoniali, la cui affidabilità non richiedeva il riscontro di certificazione documentale delle lesioni subite).

- **ARTICOLO N.573 SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI.**

- **[I]. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso**, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.] o al tutore [346 c.c.], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo (1) [120], con la reclusione fino a due anni (2).
- **[II].** La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio [522]; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine [523].
- **[III].** [Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] (3).
- (1) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.
- (2) Dovrebbe intendersi «questi», riferendosi sia al tutore che al genitore.
- (3) Per l'abrogazione degli artt. 525 e 544 v. sub tali articoli.
- competenza: Trib. monocratico
- arresto: non consentito
- fermo: non consentito
- custodia cautelare in carcere: non consentita
- altre misure cautelari personali: non consentite
- procedibilità: a querela del genitore o del tutore

- **ARTICOLO N.574 SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI.**

- **[I]. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.], al tutore [346 c.c.], o al curatore [424 c.c.], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni (1).**
- **[II]. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine [523] o di matrimonio [522].**
- **[III]. [Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] (2).**
- **(1) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori», ovunque presenti, le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.**
- **(2) Per l'abrogazione degli artt. 525 e 544 v. sub tali articoli.**
- **competenza: Trib. monocratico**
- **arresto: non consentito**
- **fermo: non consentito**
- **custodia cautelare in carcere: non consentita**
- **altre misure cautelari personali: non consentite**
- **procedibilità: a querela del genitore, del tutore o del curatore**

- **ARTICOLO N.574 BIS SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO (1).**

- [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- [II]. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
- [III]. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- *procedibilità: d'ufficio*

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 14/10/2014 n. 45266**
- Integrano il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'art. 574 bis c.p., le condotte di "abductio" o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, con conseguente impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 14/10/2014 n. 45266**
- È configurabile il reato di sottrazione e trattenimento di minori all'estero di cui all'art. 574 bis c.p. nel caso in cui, durante un procedimento di separazione, i figli affidati a uno dei genitori sono portati dall'altro al di fuori dello Stato di residenza. Non sussiste per i giudici nessun rischio di confusione con il contiguo reato di sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 572 c.p., per via dell'elemento specializzante consistente nella conduzione o nel trattenimento del minore all'estero.

- Autorità: Cassazione penale sez. VI 14/10/2014 n. 45266
- Gli elementi della fattispecie ex art. 574 - bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) circoscrivono razionalmente e chiaramente le condotte punibili, anche in riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci. Quest'ultimo delitto è distinto dal primo da un idoneo elemento specializzante, che consiste nella abductio o nel trattenimento del minore all'estero, con conseguente impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio (confermata la condanna nei confronti di una donna, domiciliata in Germania, che, dopo essersi separata, aveva prelevato i figli minori e li aveva condotti da Monaco di Baviera, domicilio del coniuge affidatario dei minori, prima in Francia, poi in Italia ed in Slovenia, con l'aiuto della madre).

- **Ulteriore giurisprudenza sui delitti contro l'assistenza familiare**

- **Autorità: Tribunale Udine 21/10/2008**
- Gli atti di violenza, idonei a configurare il reato di lesioni o, nelle ipotesi abituali, la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), giacché per mezzi di correzione devono intendersi solamente quelli che siano per loro natura a ciò deputati e non si pongano in contrasto con la funzione educativa e correttiva nei confronti dei minori; ne consegue che devono ritenersi consentiti solo quegli atti di minima valenza fisica o morale che siano necessari a rafforzare il comando educativo, il quale non sia di per sé arbitrario né ingiusto, ed a prevenire o sanzionare comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi derivanti da inconsapevolezza, sventatezza, impulsività, sottovalutazione del pericolo, oppure le disobbedienze gratuite, oppositive ed insolenti.

- **Autorità: Tribunale Napoli 09/03/2015 n. 3402**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti di minori o inabili al lavoro, ai fini dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi senza giusta causa agli obblighi di assistenza familiare inerenti la propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo. (Nel caso di specie, dopo la separazione, l'imputato non aveva mai versato l'assegno di mantenimento per i figli minori).
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 26/11/2014 n. 52393**
- Per integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 570, comma 1, c.p. non basta verificare l'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, ma bisogna anche accertare gli ulteriori elementi costitutivi del reato: l'inadempimento deve infatti essere ricollegabile ad una volontà inadempiente direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale della famiglia (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che non avevano verificato se la condizione economica dell'interessato potesse consentire l'adempimento, considerato che l'imputato era stato licenziato e aveva richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).

- **Autorità: Tribunale La Spezia 18/02/2015 n. 190**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti di minori o inabili al lavoro, l'incapacità economica del genitore non affidatario non può essere ritenuta idonea ad escludere il reato se egli non abbia onorato neppure in minima parte al mantenimento del figlio di minore età. (Nel caso di specie, si trattava di un genitore non affidatario che avrebbe dovuto versare un assegno di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia di minore età, che cominciò a versare solo dopo una sentenza di patteggiamento, mentre in precedenza non corrispose alcunché).
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 26/11/2014 n. 52393**
- L'inadempimento all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato realizza la condotta illecita prevista dall'art. 570, comma 1, c.p. solo quando si accerti che tale inadempimento economico si riconnette ad una volontà direttamente correlata alla deliberata negazione del vincolo di assistenza ancora sussistente, che per l'effetto possa considerarsi contraria all'ordine o alla morale della famiglia; occorre, dunque, verificare la condizione economica dell'obbligato per accertare se questa, e non il consapevole disconoscimento degli obblighi familiari, sia stata causa dell'inadempimento, eventualità che escluderebbe la configurazione della fattispecie tipica (nella specie, la corte ha ritenuto incompleta la verifica delle condizioni economiche dell'obbligato, soggetto effettivamente indigente a causa del licenziamento subito ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato, condizioni che non hanno costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito).

- Autorità: Cassazione penale sez. VI 19/11/2014 n. 53123
- Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, c.p., l'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, essendo irrilevante la mancanza del riconoscimento giudiziale della paternità, anche ove il compimento di tale atto venga ostacolato dall'altro genitore naturale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato il quale, nell'ambito di un rapporto connotato da marcata conflittualità con la madre del bambino, aveva rifiutato ogni prestazione economica fino alla pronuncia giudiziale ed alla conseguente fissazione, da parte del giudice, della somma mensile dovuta per il mantenimento, in seguito regolarmente versata).

- Autorità: Cassazione penale sez. VI 19/11/2014 n. 53123
- Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa
- L'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, per cui l'atteggiamento omissivo del ricorrente non può considerarsi irrilevante per la mancanza del riconoscimento, neppure data la obiettiva peculiarità d'una situazione nella quale il riconoscimento medesimo era ostacolato dalla madre naturale del bambino.

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 12/11/2014 n. 51215**
- Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma 2, c.p., l'obbligo gravante sul padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio sussiste sin dalla nascita del minore e non dalla data dell'accertamento giudiziale della paternità, ferma restando la necessità di accertare che il genitore inadempiente, anche prima della sentenza di accertamento, fosse consapevole del suo status. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente motivato in ordine alla sussistenza della predetta consapevolezza, alla luce sia delle informazioni prontamente fornite dalla madre del minore all'imputato fin dalla fase della gestazione, sia dalla successiva condotta tenuta da quest'ultimo, rifiutatosi sistematicamente di effettuare gli accertamenti sanitari idonei a far chiarezza sulla paternità).
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 25/11/2014 n. 6682**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (confermata, nella specie, la responsabilità dell'imputato, atteso che nel periodo in cui si era verificato l'inadempimento era risultato che lo stesso avesse comunque ricevuto introiti, seppure modesti, e soprattutto fosse riuscito a costituire un altro nucleo familiare, pagando la pigione dell'alloggio dove aveva vissuto).

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 12/11/2014 n. 51215**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, va riconosciuta la responsabilità del padre anche per il periodo in cui non era ancora stata accertata la paternità naturale del minore, atteso che l'obbligazione sorge fin dalla nascita del minore, in luogo che dalla data della pronuncia che ha accertato la paternità.

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 04/11/2014 n. 47139**
- Non è necessaria, per l'integrazione della fattispecie ex art. 570, comma 1, c.p., diversamente da quella ex comma 2, n. 2 della stessa norma, la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore (nella specie, la mancata corresponsione dell'assegno aveva luogo nei confronti della sola moglie e non anche del figlio minore).

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 22/10/2014 n. 46060**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato sebbene l'avente diritto, figlia minore dell'imputato, percepisse un contributo mensile dallo Stato quale compagna di un collaboratore di giustizia).
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 21/10/2014 n. 4960**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità.

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 01/07/2014 n. 38363**
- In tema di violazione degli obblighi di mantenimento, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà, sia perché tale stato non implica per sé la indisponibilità di risorse, sia perché il soggetto gravato da un obbligo di mantenimento verso minori ha il dovere di attivarsi con ogni possibile e lecito mezzo per assolverlo, tanto che la mancanza di risorse economiche, pure accertata, può assumere rilievo scriminante solo quando sia persistente, oggettiva ed incolpevole.
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 19/06/2014 n. 34181**
- La fattispecie di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa e punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi.

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 03/06/2014 n. 36636**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la sussistenza della dedotta causa scriminante, non avendo il ricorrente provato che le difficoltà dal medesimo addotte -stato detentivo, problemi economici e dichiarazione di fallimento dell'azienda- si fossero tradotte in una vera e propria situazione di indigenza economica, tale da configurare un impedimento assoluto ad adempiere).
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 29/05/2014 n. 23017**
- In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, c.p., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell'assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con "regalie" di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 21/12/2010 n. 11251**
- In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 c.p., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso nella misura. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato "de quo" nella condotta di un genitore che, essendosi la figlia minore rifiutata di farsi tagliare i capelli, l'aveva sottoposta al taglio forzoso dei capelli, lasciandole segni di percosse alle gambe e ferite sul cuoio capelluto, provocate verosimilmente dal taglio indiscriminato di capelli con forbici da cucina).

- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 23/11/2010 n. 45467**
- Gli abituali atti di violenza posti in essere ai danni di minori (nella specie, si trattava di schiaffi, percosse, scossoni, imboccamenti forzati, punture con matite appuntite alle mani, che si ipotizzavano commessi dalle educatrici di un asilo in danno di bambini loro affidati) non possono farsi rientrare nella previsione dell'abuso dei mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p. valorizzando impropriamente l'atteggiamento psicologico dell'animus corrigendi, vale a dire il preteso fine educativo, integrando piuttosto gli estremi del più grave reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.).
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 04/06/2015 n. 30903**
- Nel reato di maltrattamenti in famiglia deve escludersi che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia; è infatti necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, caratterizzato da uno stato di soggezione e inferiorità psicologica della vittima (accolto, nella specie, il ricorso dell'imputato avverso la decisione della Corte di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 572 c.p. unicamente sulla base dell'abitualità criminosa della condotta, prescindendo dal necessario accertamento dello stato di soggezione e inferiorità psicologica del soggetto passivo).

- **Autorità: Tribunale Torre Annunziata 09/02/2015 n. 2175**
- Sussiste l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) laddove, come nel caso di specie, la persona offesa sia costretta a vivere in un contesto avvilente e mortificante, le venga impedito di frequentare amici o ricevere persone diverse dai familiari e la stessa subisca incessanti umiliazioni inflitte attraverso continue percosse.
- **Autorità: Cassazione penale sez. VI 29/04/2015 n. 24727**
- L'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in ambiti temporali circoscritti.
- **Autorità: Tribunale Monza 31/03/2015 n. 296**
- Va esclusa la condotta di maltrattamenti in famiglia quando manchi l'abitudine della condotta vessatoria nella quale si sostanzia il delitto che presuppone pertanto intensità costanza e continuità degli episodi lesivi. Tale reato necessita poi di una inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che nella reiterazione dei maltrattamenti si va progressivamente realizzando e confermando.

- Autorità: Tribunale Perugia 05/03/2015 n. 31
- In tema di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), semplici episodi quali litigi, schiaffi ed insulti non rappresentano sicuri indici dell'abitudine della condotta, necessaria ai fini dell'integrazione della fattispecie "de qua", essendo detti fatti episodici astrattamente idonei, al più, ad integrare singoli reati di percosse o ingiurie.
- ARTICOLO N.581
- Percosse (1).
- [I]. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2).
- [II]. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 3414, 3424, 3433, 353, 3852, 3863, 393, 4052, 5072, 584, 588, 610, 611, 6144, 628, 629, 634, 6352 n. 1].

• GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ernesto.mancini@hotmail.it